

Publicato il 24/03/2025

N. 01116 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 01519/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2025, proposto da

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*contro*

**OMISSIS**

dall'avvocato <sup>5</sup> con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia; rappresentati e difesi

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima *Quater*) n. 89/2025, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di

**OMISSIS**

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di  
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo  
grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Giovanni  
Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Vincenzina Maio e l'avvocato

Considerato che: (a) sotto il profilo del *fumus*, in ragione della non felice formulazione dell'art. 5-*bis* del d. lgs. 334/2000, non appare *ictu oculi* fondata l'interpretazione che della stessa fornisce l'Amministrazione appellante e (b) sotto il profilo del *periculum*, appaiono condivisibili gli argomenti esposti dal primo giudice in ordine alla necessità di dare prevalenza all'interesse dei ricorrenti ad essere ammessi alla procedura;

Rilevato, quindi, che sussistono i presupposti per disporre l'ammissione con riserva, dei ricorrenti in primo grado, a presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere l'appello cautelare con compensazione delle spese di lite della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1519/2025).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**